

LEGGE DI BILANCIO 1 - IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI

La legge di bilancio 2021 rafforza il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, in particolare "Industria 4.0", aumentando aliquote e massimali ed estendendo l'arco temporale fino al 30.6.2023.

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. legge di bilancio 2021), art. 1, co. 1051-1063, modifica il credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali nuovi e sugli investimenti per l'automazione industriale (c.d. "Piano Industria 4.0"), destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

In particolare, gli acquisti effettuati **dal 16.11.2020 al 30.6.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione** (o sottoscritto il contratto di leasing e pagato un canone di almeno il 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore) attribuiscono un credito d'imposta differenziato in relazione alle tipologie dei beni strumentali.

A) Beni materiali ed immateriali "ordinari" nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa o dell'arte o professione, esclusi:

- tutti i veicoli ed altri mezzi di trasporto diversi dagli autocarri, autotreni, veicoli commerciali leggeri, autoarticolati, autosnodati, autobus;
- i beni con coefficienti di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni elencati nell'allegato 3 alla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (es. condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento o dagli stabilimenti balneari e termali, materiale rotabile ferroviario, aerei).
- Il credito d'imposta è pari al **10%** (15% per strumenti tecnologici destinati allo smart working) del costo di acquisto o di fabbricazione fino ad un **costo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali**. Il credito è ridotto al **6%** per gli acquisti effettuati tra l'1.1.2022 e il 30.6.2023.

B) Beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", indicati nell'allegato A alla L. 11 dicembre 2016, n. 232:

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
- Il credito d'imposta è pari al **50% del costo fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% tra 10 e 20 milioni di euro**. Il credito è ridotto al **40%** per il primo scaglione e al **20%** per il secondo scaglione in relazione agli acquisti effettuati tra l'1.1. 2022 e il 30.6.2023.

C) Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) per industria 4.0, indicati nell'allegato B della L. 232/2016. Il credito d'imposta è pari al 20% su un costo massimo di un milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei suddetti beni in cloud, per la quota imputabile per competenza. Un prossimo decreto-legge dovrebbe specificare che l'arco temporale di riferimento è suddiviso in due periodi d'imposta con applicazione del suindicato limite per ciascuno di essi.

Nel medesimo emanando decreto-legge dovrebbe anche essere specificato che il meno favorevole credito d'imposta della legge di bilancio 2020 (L.160/219) si applica agli investimenti effettuati tra il 16.11.2020 e il 30.6.2021, in relazione ai quali entro il 31.12.2020 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta:

- è **utilizzabile in compensazione** (senza attendere 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione), mediante il modello F24, in **tre quote annuali** di pari importo, a decorrere **dall'anno di entrata in funzione dei beni "ordinari" e dall'anno di avvenuta interconnessione** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per i beni "Industria 4.0". Per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai **sogetti con un volume di ricavi o compensi inferiore a 5 milioni di euro** (l'anno di riferimento dovrebbe essere il 2020) è utilizzabile in compensazione in un'**unica quota annuale**. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta nella misura prevista per gli investimenti "ordinari" (vedi lett. C);
- non è tassato ai fini Ires, Irpef o Irap;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che i benefici complessivi, tenuto conto anche della sua non imponibilità, non siano superiori al costo sostenuto;
- è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Qualora i beni strumentali siano venduti o destinati a strutture produttive estere prima del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione, il relativo credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere restituito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Le fatture di acquisto devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni della L. 178/2020. Gli investimenti, se relativi a beni materiali ed immateriali "Industria 4.0", devono essere accompagnati da perizia asseverata di un ingegnere o perito industriale o da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono le necessarie caratteristiche tecniche e sono interconnessi. Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro perizia o attestato possono essere sostituiti da un'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa.

5 gennaio 2021